



COMUNE DI ALTISSIMO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 23 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2020.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. N. 5954 del 25/09/2020 in seduta pubblica in sessione straordinaria, in prima convocazione, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Trevisan Omar Loris	Sindaco	Presente
Farinon Lorella	Consigliere	Presente
Ponza Fausta Antonella	Consigliere	Presente
Disconzi Paolo	Consigliere	Presente
Belluzzo Alessandra	Consigliere	Presente
Mecenero Michele	Consigliere	Assente
Santolin Valerio	Consigliere	Presente
Preto Gaetano	Consigliere	Assente
Trevisan Luisella	Consigliere	Presente
Rancan Paolo	Consigliere	Presente
Zanconato Gisella	Consigliere	Presente

N. Presenti 9 N. Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale reggente BERTOIA Livio.

Il/La Sig./ra Trevisan Omar Loris nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, sopprime la I.U.C., per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento TARI che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza dal 1° gennaio 2021 in quanto ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTA la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID_19", che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state

soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate...”;

CONSIDERATO che il Comune deve applicare le riduzioni tariffarie obbligatorie come indicate all’art. 1 della delibera n. 158/2020 ARERA a favore delle utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività e dare supporto a tali utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa della chiusura imposta dal Governo;

ATTESO che la riduzione che si intende adottare avrà efficacia per il solo anno 2020 essendo finalizzata a contenere i disagi subiti dalle utenze non domestiche soggette alla TARI in ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RILEVATO che le utenze interessate saranno invitate, contestualmente alla trasmissione dell’avviso di pagamento, a presentare apposita dichiarazione attestante il periodo di sospensione dell’attività svolta al fine di beneficiare delle riduzioni della TARI 2020;

CONSIDERATO inoltre che la deliberazione ARERA 15/2020 dà la possibilità di anticipare l’applicazione del bonus sociale introdotto dall’art. 57 – bis del D.L. 124/2019 per il settore rifiuti prevedendone l’accesso a chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell’Autorità;

ATTESO che l’onere sostenuto sia finanziato con risorse proprie del bilancio comunale nell’importo massimo stabilito dal regolamento TARI; non potrà superare la quota variabile della tariffa rifiuti; si tratta di una componente tariffaria compensativa a tantum solo per il 2020 e, in caso di morosità pregressa, l’agevolazione può essere trattenuta a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto; l’utente è tenuto a presentare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 predisposta dal comune e allegare idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus;

VISTO il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del 26.5.2020 riguardante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) con il quale si prospettano strumenti e regole per garantire la copertura degli oneri di cui alla deliberazione n. 158/2020 di ARERA;

VERIFICATO che le riduzioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, che sarà finanziato dalla fiscalità generale, ai sensi dell’art. 106 del D.L. 34/2020;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e validato dal ETC;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

CONSIDERATO che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019 Arera, prevede dei parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO quindi che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- Suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- Determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99.

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile rispetto all'anno precedente;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti che maggiormente differenziano i rifiuti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO inoltre che la deliberazione ARERA 238/2020 relativa alle regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 15/2020, degli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza sanitaria nonché del costo delle riduzioni applicate nel 2020, dà la possibilità di copertura con fondi del bilancio comunale;

VISTO il Piano economico finanziario, approvato con precedente atto deliberativo e redatto dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani società Agno Chiampo Ambiente Srl nel rispetto del MTR di Arera delibera n. 443/2019;

CONSIDERATO che:

- l'ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari a € 159.270,00 di cui € 152.620,00 a carico degli utenti ed € 6.650,00 con altre risorse del bilancio comunale;

- i costi sono stati suddivisi in quota fissa ed in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera Arera 443/2019 e riportato nel PEF 2020;
- i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti Ka – kb – Kc – Kd di cui al D.P.R. 158/1999, adottati sono gli stessi utilizzati per determinare le tariffe dell'anno 2019;
- l'articolazione tariffaria è stata condotta nel rispetto dell'art. 4 del DPR 158/1999, prevedendo una distribuzione della quota fissa e variabile tra utenze domestiche pari al 91% e non domestiche pari al 9%;

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe 2020 sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal vigente Regolamento TARI da finanziare con il tributo già presenti negli anni precedenti quali la riduzione del 10% per la pratica del compostaggio domestico e la riduzione del 40% per le utenze lontane dal più vicino punto di conferimento dei rifiuti presenti nel regolamento comunale;

DATO ATTO CHE sono state quantificate tra i costi del bilancio 2020 le riduzioni tariffarie di cui all'art.1 della deliberazione Arera n. 158/2020, che verranno finanziate dalla fiscalità generale;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ED acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui l delibera si riferisce;

RICORDATO che alle bollette TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 504/1992 come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 124/2019 che fissa la misura dello stesso, dal 1° gennaio 2020, nel 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ed ha altresì modificato le modalità di riversamento alla Provincia a partire dal 1° giugno 2020;

RICHIAMATA la L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;

VISTO l'art. 106 comma l'art. 106 comma-bis inserito nella legge di conversione del D.L. n. 34/2020 che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

RICORDATO l'art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

DATO ATTO che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del D.Lvo 267/2000;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti: 9,
 Votanti: 6,
 Favorevoli: 6,
 Contrari: nessuno,
 Astenuti: 3 (Trevisan Luisella, Rancan Paolo, Zanconato Gisella);

DELIBERA

- 1) di prendere atto che il costo del SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI per l'anno 2020 da coprire con le entrate tariffarie anno 2020 è pari a € 152.620,00;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti tariffe della TARI anno 2020:

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,254	56,33
2 componenti	0,276	103,28
3 componenti	0,304	132,03
4 componenti	0,310	171,35
5 componenti	0,350	207,14
6 o più componenti	0,366	236,48

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,138	0,522

- 3) di dare atto che si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) nella misura del 5% a favore della Provincia di Vicenza, al netto della commissione dello 0,30% riconosciuto direttamente al Comune;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2020;
- 5) di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;
- 6) di dare atto che verrà data applicazione al disposto dell'art. 1 della deliberazione Arera n. 158/2020

relativa alle riduzioni a favore delle utenze non domestiche per il periodo di sospensione dell'attività mentre alle utenze non domestiche che, pur non essendo obbligate alla chiusura, hanno sospeso l'attività sarà applicata la riduzione a valere sul periodo interessato, su presentazione di apposita dichiarazione predisposta dal Comune;

- 7) di dare atto che per le tipologie di utenze domestiche disagiate, individuate in quelle che hanno i requisiti per l'accesso al bonus energia elettrica/acqua/gas prevista dalla delibera Arera 158/2020, verrà applicata una riduzione forfettario pari al 10% della tariffa fissa e variabile, su presentazione di apposita dichiarazione predisposta dal Comune e in maniera documentata;
- 8) di prevedere alla copertura del costo delle riduzioni applicate nel 2020, siano esse disposta da ARERA sia quelle decise dall'Amministrazione ai sensi della Legge 147/2013, con fondi di bilancio attraverso l'utilizzo del fondo statale previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020; pertanto tali costi, che generano minori entrate, non saranno posti a carico dei cittadini contribuenti e non si procederà al recupero nei successivi PEF;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la seguente votazione:

Presenti: 9,

Votanti: 6,

Favorevoli: 6,

Contrari: nessuno,

Astenuti: 3 (Trevisan Luisella, Rancan Paolo, Zanconato Gisella).

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li, 26/09/2020

La Responsabile di Area

Manuela Furlato
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li, 26/09/2020

La Responsabile Area Contabile
Manuela Furlato
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Trevisan Omar Loris
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Il Segretario Comunale

Livio Bertoia
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 30/09/2020 al 15/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Li, 30/09/2020

Il Segretario Comunale

Livio Bertoia
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 29/09/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 11/10/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 30/09/2020

Il Segretario Comunale

Livio Bertoia
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Copia conforme all'originale.